

Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ordine Professionale
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.



Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. 1.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "RC Patrimoniale Ordine Professionale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Questa copertura è volta ad assicurare la Responsabilità Civile Patrimoniale degli Ordini Professionali. L'assicurazione viene prestata nella formula *"claims made"*.



Che cosa è assicurato?

✓ RC Patrimoniale

La polizza è prestata al fine di tenere indenne l'Ente assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali in ambito di responsabilità civile, cagionate a terzi, in conseguenza di illeciti delle persone di cui debba rispondere per Legge, nell'espletamento delle funzioni.

La presente copertura è una Polizza di responsabilità nella forma *"claims made"*. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Inoltre, la copertura comprende:

- le perdite patrimoniali derivanti a seguito di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti a condizione che la sentenza abbia determinato una responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile o per colpa grave a carico di uno o più persone per le quali l'Ente assicurato debba rispondere per legge;
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- gli obblighi e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza per quanto previsto dalla legge 190/2012 s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;
- l'attività svolta dal Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Assicurato, regolamentato ai sensi di legge (DPR 07/08/2012 n. 137 e s.m.i.);
- nel caso in cui il Contraente sia Ordine locale dei Consulenti del Lavoro, la copertura è estesa all'attività di certificazione dei contratti di lavoro svolta dalla Commissione istituita presso l'Ente contraente (rif. Art. 75 D.lgs. n. 276/2003) e l'attività di conciliazione e arbitrato 8 rif. Art. 31 della Legge n. 183/2010).

✓ Altre garanzie sempre operanti:

- Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi;
- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale;



Che cosa non è assicurato?

✗ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per Enti che non siano assicurati. Inoltre, non è incluso in copertura tutto quanto è espressamente escluso.

Di seguito alcune delle principali esclusioni RC Patrimoniale:

- i danni derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, e per danni causati da sottrazione di cose, furto, rapina, incendio;
- i danni provocati da inquinamento;
- attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- i danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto diversamente previsto all'art. 22;
- i sinistri, i fatti e/o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che risultino essere stati già conosciuti dall'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, oppure già da lui denunciati al suo precedente Assicuratore della R.C. Patrimoniale;
- i danni ascrivibili a investimenti operati dall'Assicurato per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
- comportamenti di natura dolosa da parte di qualsiasi Amministratore o Dipendente, accertati da sentenza definitiva di una autorità giudiziale competente;
- derivanti da o attribuibili ad erronea stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione, o ritardo nei pagamenti dei relativi premi;
- danni e/o perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria;
- danni ascrivibili al rischio Cyber e Dati;
- qualsiasi sinistro la cui copertura possa comportare l'applicazione di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

- Estensione d.lgs.81/2008;
- Tutela dei dati personali;
- Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica;
- Custodia titoli e beni;
- Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di responsabile della prevenzione della corruzione e del servizio finanziario.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie e i relativi limiti di indennizzo. Il periodo di assicurazione prevede uno specifico periodo di efficacia retroattiva e postuma espressamente indicati nella scheda di copertura.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da atti illeciti posti in essere nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica.



Che obblighi ho?

- Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.
- Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto è stipulato con formula senza tacito rinnovo. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione, salvo diversamente normato. La polizza, a seconda dei casi, può avere durata pluriennale.
- La polizza cessa alla sua natura scadenza



Come posso disdire la polizza?

- In caso di durata pluriennale del contratto è facoltà delle parti rescindere la polizza, in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ordine Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

RC Patrimoniale dell'Ordine Professionale

Data ultimo aggiornamento: Settembre 2025. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano. Il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo mail sono rispettivamente: <http://www.libertyspecialtymarkets.com>; T: +39 02 2627 081; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 11, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2024, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di €2.370.806.000 di cui €255.424.000 di capitale sociale e €2.115.382.000 di riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a €1.086.106.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2) è pari a 352%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.libertyspecialtymarkets.com/investor-relations>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale. Persone non considerate Terze: non ci sono limitazioni alla definizione di Terzo.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di Sinistro:

In caso di Sinistro, il Contraente / Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore o al broker indicato in Polizza a mezzo raccomandata o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), entro 30 giorni da quando è stato comunicato o reso noto all'Assicurato:

	- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore. Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti: Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Obblighi dell'impresa	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo amichevole. Tuttavia, qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente a LMIE. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento /indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da LMIE, quest'ultima rimborsa, entro gli stessi termini previsti per il pagamento del premio di polizza, la parte di premio non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.</i>
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").
 Come posso disdire la polizza?	
<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</i>	



A chi è rivolto questo prodotto?

Agli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 19,00% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi - il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice:

Liberty Specialty Markets, prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso, qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento, sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italy
Tel: 0039 02 2627 081
Fax: 0039 02 2626 0935
Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE.

La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

All'IVASS:

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)

Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero)

Fax : +39 06 42133 206

E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione:

in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia.

Negoziazione assistita:

è altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ORDINE PROFESSIONALE

Questa è una Polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di Assicurazione.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il <i>Contraente</i> , per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale
Assicuratore	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. Rappresentanza Generale per l'Italia
Assicurazione	la <i>Polizza di Assicurazione</i>
Broker	il <i>Broker</i> incaricato dal <i>Contraente</i> per la gestione ed esecuzione della <i>Polizza</i> , riconosciuto dall' <i>Assicuratore</i>
Contraente	l'organismo della <i>Pubblica Amministrazione</i> che contrae questa <i>Assicurazione</i>
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danno materiale	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Dipendenti/Amministratori	qualsiasi – presente, passato e futuro - impiegato, dirigente, amministratore, consigliere, presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere, revisore dei conti interno, membro del consiglio di disciplina, della Commissione Lavoro (art. 75 D.lgs n. 276/2003)/conciliazione e arbitrato (art 31 L. n. 183/2010) o di altra commissione/organo ove prevista dalla legge, qualsiasi dipendente anche a tempo determinato oppure che abbia con l' <i>Assicurato</i> un rapporto di mandato o servizio e che agisca nelle sue funzioni e nell'ambito dei suoi doveri per conto dell' <i>Assicurato</i>
Dipendente Legale	qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i>
Efficacia dell'Assicurazione	il periodo intercorrente tra la data di retroattività concordata ed indicata nella Scheda di copertura allegata e la data di scadenza dell' <i>Assicurazione</i>

Franchigia	per <i>Franchigia</i> si intende la parte di <i>Danno</i> fissa e certa che al momento del pagamento del <i>Danno</i> viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell' <i>Assicurato</i>
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dall' <i>Assicuratore</i> in caso di <i>Sinistro</i>
Massimale	la massima esposizione dell' <i>Assicuratore</i> per ogni <i>Sinistro</i>
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali
Periodo di Assicurazione	se la durata della <i>Polizza</i> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di <i>Assicurazione</i> coincide con tale durata. In caso contrario, il periodo di <i>Assicurazione</i> corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata della <i>Polizza</i> , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo periodo di <i>Assicurazione</i> ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata della <i>Polizza</i>
Polizza	il documento che prova l' <i>Assicurazione</i>
Premio	la somma dovuta dal <i>Contraente</i> all' <i>Assicuratore</i>
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Retribuzioni Lorde	l'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità gravante su taluno dei <i>Dipendenti/Amministratori</i> sopra definiti che avendo disatteso con colpa grave obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i> abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all' <i>Assicurato</i> , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla <i>Pubblica Amministrazione</i> o allo Stato
Responsabilità Amministrativa-Contabile	la <i>Responsabilità Amministrativa</i> sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sull' <i>Assicurato</i> in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per <i>Perdite Patrimoniali</i> arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi
Richiesta di Risarcimento	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i>
Sinistro	Si configura un <i>Sinistro</i> quando per la prima volta nel corso del <i>Periodo di Assicurazione</i> , l' <i>Assicurato</i> riceve: - una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita <i>Richiesta di Risarcimento</i> economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una <i>Richiesta di Risarcimento</i> economico o altro tipo di risarcimento

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'ENTE

Rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto, regolamento, nei termini previsti dalla legge inclusa quella dell'Organo di Disciplina.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'Indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Variazioni normative

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, la presente Polizza con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dalla presente Polizza.

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dall'Assicurazione con la presente Polizza, ma non coperto dalle altre, l'Assicuratore risponde per l'intero Danno e fino alla concorrenza del Massimale previsto dalla presente Polizza. Per quanto efficacemente coperto di Assicurazione sia dalla presente Polizza sia dalle altre, l'Assicuratore risponde soltanto per la parte di Danno eccedente il Massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione all'Assicuratore di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto della presente Polizza. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 6 - Durata e proroga dell'assicurazione

La durata della Polizza è indicata nella scheda e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

Nel caso di durata pluriennale, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dalla Polizza al termine di ogni periodo di Assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Pagamento ed effetto dell'assicurazione

L' *Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il *Premio* sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta *Polizza*. Se l'*Assicurato* non paga i Premi o le rate di *Premio* successive, l' *Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 8 - Conteggio e regolazione del Premio

Il *Premio* indicato nella scheda di copertura si intende flat, non soggetto a regolazione.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell' *Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Legittimazione

Si prende atto che la presente *Polizza* viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La *Pubblica Amministrazione* assume pertanto la veste di *Contraente*, ovvero della persona giuridica che stipula l' *Assicurazione*, adempie agli obblighi previsti dall' *Assicurazione* stessa, e di *Assicurato* e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dalla presente *Polizza*.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Assicuratore

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata all'*Assicuratore* oppure al *Broker* al quale il *Contraente* ha conferito incarico per la gestione della *Polizza*.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' *Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 13 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

Art. 14 - Interpretazione della Polizza

Si conviene fra le Parte che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di *Polizza*, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'*Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Polizza*.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

L'*Assicuratore* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'*Assicuratore* di eseguire gli accertamenti.

Art. 16 - Estensione territoriale

L' *Assicurazione* vale per le *Richieste di Risarcimento* originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti dell'*Assicurato* per le funzioni svolte da dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniale derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 17 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il *Contraente* dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente *Polizza* alla società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura.

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato/Contraente* è tenuto, devono essere fatte per iscritto al *Broker*. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente *Polizza*, l'*Assicuratore* da atto che ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* si intenderà come fatta all'*Assicuratore* stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal *Broker* all'*Assicuratore* si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato* stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'*Assicuratore* o al *Contraente*.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'*Assicuratore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata).

L'*Assicuratore* si impegna altresì a:

- inserire analoga clausola nei sub-contratti da essa stipulati (ivi inclusi eventuali sub-appalti), dando immediata comunicazione alla *Contraente* ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub*Contraente*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con riferimento al conto dedicato ed alle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

A deroga parziale di quanto previsto nell'allegata *Polizza* circa le modalità di pagamento del *Premio*, si prevede che, in conformità alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata) il *Contraente* può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'impresa o l'intermediario dalla stessa all'uopo designato e che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ad eccezione di quanto sopra previsto quanto alle modalità di pagamento, resta salvo tutto quanto previsto in *Polizza* in relazione al pagamento del *Premio* (con riferimento in particolare al termine al termine per il pagamento ed agli effetti dell'inadempimento).

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento GDPR, ciascuna delle Parti (*Contraente*, *Assicurato*, l'*Assicuratore*, *Broker*) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla *Polizza* o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

Art. 21 - Sanzioni Internazionali

Nessun *Assicuratore* sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun *Assicuratore* sarà obbligato a pagare alcun *Sinistro* o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale *Sinistro* o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'*Assicuratore* a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

L' *Assicurazione* è prestata per la *Responsabilità Civile*, derivante all'*Assicurato* per *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più *Dipendenti/Amministratori*, incluso il *Dipendente Legale* di cui l'Ente *Contraente/Assicurato* debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza*.

L' *Assicurazione* comprende la *Responsabilità Civile* derivante all'*Assicurato* anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più *Dipendenti/Amministratori* dei quali o con i quali l'*Assicurato* debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'*Assicurato* stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

L' *Assicurazione* è altresì operante qualora l'Ente *Contraente/Assicurato* abbia subito un pregiudizio economico a seguito dell'azione di responsabilità proposta da Procura regionale presso la Corte dei Conti nei confronti di una o più persone per le quali l'Ente *Contraente/Assicurato* debba rispondere per legge e, per effetto dell'applicazione del potere riduttivo da parte della Corte di Conti, sia rimasta a carico dell'Ente *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del *Danno* erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti/Amministratori* responsabili. Resta inteso tra le parti che l'*Assicuratore* sarà obbligato solo qualora sia stata accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti la sussistenza della *Responsabilità Amministrativa* o *Amministrativa-Contabile* a carico di uno o più degli anzidetti soggetti.

Le garanzie di *Polizza* s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla *Contraente* stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957;
- il diritto di surrogazione spettante all'*Assicuratore* ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei soggetti responsabili.

L' *Assicurazione* comprende inoltre:

- le *Perdite Patrimoniali* che l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri *Dipendenti/Amministratori*
- le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina,
- gli obblighi e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza per quanto previsto dalla legge 190/2012 s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.
- l'attività svolta dal Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'*Assicurato*, regolamentato ai sensi di legge (DPR 07/08/2012 n. 137 e s.m.i.)
- nel caso in cui il *Contraente* sia Ordine locale dei Consulenti del Lavoro, la copertura è estesa all'attività di certificazione dei contratti di lavoro svolta dalla Commissione istituita presso l'Ente *Contraente* (rif. Art. 75 D.lgs. n. 276/2003) e l'attività di conciliazione e arbitrato 8 rif. Art. 31 della Legge n. 183/2010).

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per la *Responsabilità Amministrativa* e della *Responsabilità Amministrativa-Contabile* come sopra definita.

Art. 23 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L' *Assicurazione* di cui all'Art 22 comprende le *Perdite Patrimoniali* sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 24 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L' *Assicurazione* di cui all'Art 22 comprende le *Perdite Patrimoniali* derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 25 - Limiti di indennizzo - Franchigia

L' *Assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella scheda di copertura, per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle *Richieste di Risarcimento* presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo.

L' *Assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* fissa per singolo *Sinistro* nella misura indicata nella scheda di copertura.

Art. 26 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L' *Assicurazione* non vale per i Sinistri relativi a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente previsto all'Art. 22;
- c. attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizi e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- f. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- g. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- h. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- i. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità Civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- l. investimenti posti in essere dall'*Assicurato* per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito propri o di Società o enti dallo stesso controllati o partecipati;
- m. l'*Assicuratore* non risponderà per fatti, circostanze pregresse, sinistri già noti all'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciati prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- n. le responsabilità incombenti sull'*Assicurato* e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- o. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- q. Materiali Chimici e Biologici:
si conviene che la presente *Assicurazione* esclude ogni perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.
- r. danni e/o *Perdite Patrimoniali* derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente - a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria,

Art. 26 bis - Esclusione del rischio Cyber e Dati

1 A deroga di qualsiasi disposizione contraria contenuta all'interno della presente *Polizza*, o in qualsiasi appendice della stessa, la presente *Polizza* esclude qualsiasi perdita, *Danno*, responsabilità, richiesta danni, costo, costo della difesa, spesa, multa, penale, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo derivante da:

1.1 un *Incidente Cyber*, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2;

1.2 un *Atto Cyber*, o

1.3 una violazione della *Legge sulla Protezione dei Dati* da parte dell'*Assicurato*, o delle parti che agiscono per conto dell'*Assicurato*, che implichi l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico* o *Dati*.

2 Fermi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza*, o di qualsiasi appendice di essa, il sottoparagrafo 1.1 non si applicherà a qualsiasi richiesta danni per *Responsabilità Civile* derivante da qualsiasi negligenza, errore o omissione, effettivo o affermato, che riguardi l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso o funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico* o *Dati*.

DEFINIZIONI

Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'*Assicurato* o da qualsiasi altra parte.

Atto Cyber indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.

Incidente Cyber indica:

-qualsiasi errore, omissione o serie di errori o omissioni correlati che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*; o

-qualsiasi indisponibilità parziale o totale o mancata o serie di indisponibilità parziali o totali o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.

Dati significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un *Sistema Informatico*.

Legge sulla protezione dei Dati indica l'insieme della legislazione applicabile sulla protezione dei *Dati* e sulla privacy, i regolamenti in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regolano l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei *Dati* personali e qualsiasi linea guida o codice di condotta emesso da qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione della protezione dei *Dati* di volta in volta (il tutto come modificato, aggiornato o riattivato di volta in volta).

Art. 27 - Clausola "claims made" - Inizio e termine della garanzia - Retroattività e Postuma

L' *Assicurazione* vale per i sinistri presentati per la prima volta contro l'*Assicurato* nel corso del periodo di *Efficacia dell' Assicurazione*, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nella scheda di copertura della presente *Polizza* (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla *Contraente*.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'*Assicurato* dichiara di non avere ricevuto alcuna *Richiesta di Risarcimento*, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di *Risarcimento* già al momento della stipulazione del contratto.

L' *Assicurazione* è, altresì, automaticamente operante per i Sinistri denunciati all'*Assicuratore* nel termine specificato nella scheda di copertura (periodo di garanzia postuma alla scadenza della *Polizza*) successivo alla scadenza della presente *Polizza*, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di *Efficacia dell'Assicurazione* stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 28 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto al danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 30 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 31 - Estensione decreto legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di *Polizza*, l'Assicurazione delimitata in *Polizza* è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs 196/2003 e GDPR

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003, regolamento GDPR e comportanti un *Danno* patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un *Danno* non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica di cui al codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005, integrato da d. lgs. 235/2010 e dal dpcm del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della *Contraente*, assumono anche qualifica di *Assicurato*, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante all'Assicuratore in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Art. 34 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per *Sinistro* con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una *Franchigia* per *Sinistro* di €. 5.000,00.

Art. 35 - Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile del servizio finanziario (legge n. 190/2012 e d. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente *Polizza* vale per le *Perdite Patrimoniali* derivanti all'*Assicurato* in relazione alla *Responsabilità Civile* che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'*Assicurato* deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 36 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'*Assicuratore* può assumere da, e fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico dell'*Assicuratore* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratore* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di *Risarcimento* del *Danno*.

L'*Assicuratore* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 37 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* / l'*Assicurato* deve darne avviso scritto anche a mezzo telex, telefax, pec all'*Assicuratore* al quale è assegnata la *Polizza* oppure al *Broker* indicato in *Polizza*, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota all'*Assicurato*:

- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita *Richiesta di Risarcimento* economico;
- una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una *Richiesta di Risarcimento* economico o altro tipo di *Risarcimento*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (Art. 1915 C.C.) Né l'*Assicurato* né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o *Risarcimento* senza il consenso scritto dell'*Assicuratore*.

Per presentare denuncia di *Sinistro* l'*Assicurato* e/o il *Contrante* dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'*Assicuratore* ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. l'*Assicurato* ed il *Contraente* dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di *Assicurazione*:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Art. 25 - Limiti di Indennizzo – Franchigia

Art. 26 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 26-bis - Esclusione del rischio Cyber e Dati

Data

Il Contraente
